

DELIBERA N. 133/25/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI
PUBLITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEFOGGIA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE
NELL’ART. 44, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 208 DEL 2021
IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMA 2, ALL. A) ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP E NELL’ ART. 44, COMMA 4 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 208 DEL 2021

(CONTESTAZIONE N. 5 ANNO 2025 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI PUGLIA)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020”*, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 14 dicembre 2022 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni stipulata tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia in data 2 marzo 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, è emerso che “*l’emittente televisiva Telefoggia: 1. in tutte le giornate monitorate dal 18 al 24 maggio c.a., nelle ore indicate nella tabella allegata, ha trasmesso comunicazioni commerciali non riconoscibili; 2. ha trasmesso comunicazioni commerciali interrompendo il notiziario locale, avente durata*

londa inferiore a 30 minuti nelle giornate del 18, 22 e 23 maggio c.a., indicate specificatamente nella tabella allegata, ed ha effettuato interruzioni pubblicitarie prima dei 30 minuti di durata dei notiziari stessi nelle giornate dal 19 al 24 maggio c.a., come indicato dettagliatamente nella tabella allegata;”.

Interruzione pubblicitaria notiziari TELEFOGGIA 18 -24 maggio 2025

data	inizio tg	fine tg	inizio pausa pubblicitaria	fine pausa pubblicitaria	durata tg	durata tg prima della pubblicità
18/05/2025	01:12:32	01:39:13	01:28:55	01:32:46	00:26:41	00:16:23
19/05/2025	14:00:16	14:31:33	14:19:11	14:23:09	00:31:17	00:18:55
	23:00:36	23:31:53	23:19:32	23:23:28	00:31:17	00:18:56
20/05/2025	01:15:27	01:46:30	01:34:13	01:38:08	00:31:03	00:18:46
	14:00:37	14:33:09	14:21:07	14:25:00	00:32:32	00:20:30
	20:30:27	21:01:48	20:50:56	20:54:54	00:31:21	00:20:29
	23:00:07	23:31:27	23:20:19	23:24:00	00:31:20	00:20:12
21/05/2025	01:30:56	02:03:05	01:51:26	01:56:10	00:32:09	00:20:30
	14:00:11	14:30:26	14:20:50	14:24:48	00:30:15	00:20:39
	20:30:30	21:00:43	20:51:09	20:55:05	00:30:13	00:20:39
	23:01:02	23:31:18	23:21:42	23:25:40	00:30:16	00:20:40
22/05/2025	01:25:47	01:56:00	01:46:24	01:50:22	00:30:13	00:20:37
	14:00:15	14:25:53	14:16:37	14:20:34	00:25:38	00:16:22
	20:30:30	20:56:03	20:46:51	20:50:50	00:25:33	00:16:21
	23:00:28	23:26:03	23:16:51	23:20:50	00:25:35	00:16:23
23/05/2025	01:11:00	01:36:34	01:27:22	01:31:19	00:25:34	00:16:22
	14:00:20	14:31:47	14:22:29	14:26:25	00:31:27	00:22:09
	20:30:43	21:02:13	20:52:54	20:56:49	00:31:30	00:22:11
	23:00:37	23:32:04	23:22:48	23:26:43	00:31:27	00:22:11
24/05/2025	01:16:31	01:48:00	01:38:42	01:42:38	00:31:29	00:22:11

	14:00:47	14:32:37	14:19:12	14:23:10	00:31:50	00:18:25
	20:30:32	21:02:23	20:48:58	20:52:56	00:31:51	00:18:26
	23:00:49	23:32:40	23:19:14	23:23:12	00:31:51	00:18:25

Pubblicità non riconoscibile TELEFOGGIA 18 - 24 maggio 2025

18/05/25	19/05/25	20/05/25	21/05/25	22/05/25	23/05/25	24/05/25
13:46:14 13:48:47	08:01:25 08:01:59	01:16:29 01:16:45	05:37:02 05:39:37	05:55:48 05:58:23	02:12:15 02:14:49	05:57:30 06:00:03
13:57:49 14:00:34	09:45:21 09:46:31	08:09:45 08:13:22	08:58:00 09:00:26	08:57:50 09:00:17	05:23:56 05:29:04	08:36:37 08:39:09
14:59:16 15:02:27	18:33:26 18:39:37	12:07:03 12:08:04	12:51:58 12:57:05	10:33:16 10:35:51	08:33:27 08:35:59	11:16:15 11:18:50
15:39:49 15:43:47	21:42:13 21:45:23	12:43:04 12:45:37	16:43:42 16:48:57	12:04:03 12:06:34	08:39:25 08:42:02	12:41:15 12:43:47
16:14:07 16:19:54	22:25:46 22:28:56	15:11:55 15:15:05	22:46:05 22:48:39	13:35:23 13:37:55	08:57:28 08:59:54	13:51:52 13:54:27
16:45:54 16:49:06	22:43:51 22:47:02	15:55:28 15:58:38		13:52:58 13:55:32	11:14:36 11:17:11	16:43:47 16:46:19
17:50:59 17:56:44		18:22:12 18:24:44		19:25:44 19:28:18	13:28:04 13:30:56	19:28:24 19:30:56
18:24:12 18:29:20				21:01:35 21:09:14	13:45:28 13:48:02	23:33:01 23:35:41
20:11:34 20:13:20				22:14:06 22:16:18	13:56:57 13:57:33	
20:28:14 20:29:11				23:26:58 23:28:43	13:58:41 13:59:00	
22:58:01 22:59:46					14:32:09 14:33:17	
23:16:45 23:19:40					14:36:55 14:39:11	

					15:44:02 15:48:48	
					22:53:57 22:56:31	
					22:57:26 23:00:11	
					23:33:01 23:34:47	

Successivamente, il predetto Organismo regionale ha accertato e contestato, in data 07 agosto 2025 e notificato in pari data, la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, All. A) alla delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 44, comma 4 del decreto legislativo n. 208 del 2021 nei confronti di Publitalia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telefoggia”.

2. Deduzioni della società

Dalla documentazione versata in atti risulta che il fornitore del servizio di media audiovisivo succitato, in sede di esercizio del diritto di difesa, in data 18 settembre 2025, nel chiedere “*l'annullamento dell'atto di contestazione, ovvero, in via subordinata, disporre la massima riduzione delle sanzioni previste per le emittenti locali*”, abbia sostenuto nel merito quanto segue.

“È stato rilevato che in alcune giornate (18, 22 e 23 maggio 2025) i notiziari hanno avuto durata inferiore ai trenta minuti minimi”.

“La variabilità del flusso informativo locale comporta edizioni più brevi, senza che ciò derivi da una scelta discrezionale della redazione; la velocità di conduzione giornalistica e la durata dei servizi video possono, talvolta, determinare oscillazioni di qualche minuto nella lunghezza complessiva del TG; tali riduzioni temporali sono episodiche e non strutturali, prive di finalità elusive, e non hanno arrecato pregiudizio alla qualità e alla completezza dell'informazione offerta al pubblico”.

Inoltre, riguardo alla “presunta mancata riconoscibilità degli spot pubblicitari l'atto di contestazione evidenzia in alcune circostanze la mancanza della scritta “pubblicità” o di specifiche clip di separazione.

La società riconosce che, occasionalmente e a causa delle difficoltà sopra descritte, la clip non è stata sempre inserita. Tuttavia: gli spot trasmessi erano immediatamente riconoscibili come messaggi commerciali, trattandosi di formati pubblicitari noti e già diffusi anche a livello nazionale; non vi è mai stata sovrapposizione ingannevole con i contenuti editoriali, né è stato messo a rischio il diritto all'informazione degli utenti; la mancanza episodica di un segnale visivo non ha inciso sulla trasparenza complessiva del palinsesto”.

Publitalia S.r.l. “richiama il principio di proporzionalità sancito dalla normativa sanzionatoria e consolidato dalla giurisprudenza amministrativa: le sanzioni devono essere valutate tenendo conto della **gravità oggettiva del fatto**, della **condotta complessiva dell'emittente** e delle **circostanze attenuanti**”.

Nel caso di specie: si tratta di **episodi sporadici e non dolosi**; il servizio reso da TELEFOGGIA rappresenta una **risorsa essenziale per il pluralismo informativo locale** e per il radicamento democratico sul territorio; un'applicazione rigida e massiva della sanzione rischierebbe di compromettere la sopravvivenza stessa di un presidio informativo storico”.

Infine, riguardo al “**contesto gestionale straordinario** [...] nel corso dell’anno 2025 il marchio TELEFOGGIA è passato dalla precedente società **Telefoggia S.r.l.** (oggi in **liquidazione giudiziale**, come da sentenza del Tribunale di Foggia) alla odierna **PUBLITALIA S.r.l.**”.

Questo passaggio, aggravato da: procedure esecutive e pignoramenti, contenziosi con ex dipendenti, riorganizzazione del personale con diversi abbandoni, ha generato **criticità oggettive** nella gestione tecnica, redazionale e amministrativa. Nonostante tali difficoltà, la nuova gestione, a cura della PUBLITALIA S.r.l., si è impegnata a mantenere operativo il servizio, salvaguardando una realtà storica con circa 50 anni di presenza sul territorio.

Tale contesto straordinario costituisce un elemento fondamentale per valutare le presunte irregolarità come **effetti fisiologici di una fase di transizione** e non come violazioni dolose o reiterate”.

Successivamente, in sede di audizione tenutasi in data 16 ottobre 2025, la parte, nel ribadire quanto già eccepito mediante la presentazione degli scritti difensivi e nel chiedere “ove possibile” l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha sostenuto quanto segue: “in riferimento alle interruzioni dei Tg, evidenzio che nella giornata del 22 maggio c.a. il Tg, è stato mandato in replica. Pertanto, l’infrazione si è ripetuta fino alla prima edizione del giorno 23 maggio c.a., ore 01:11”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società per i motivi di seguito esposti.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia risulta meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telefoggia” sia incorso nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, All. A) alla delibera n. 538/01/CSP e nell’art. 44, comma 4 del decreto legislativo n. 208 del 2021, per non aver reso riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione televisiva le comunicazioni commerciali audiovisive indicate nell’atto di contestazione e per aver interrotto i notiziari non per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.

Riguardo all’eccezione di parte in ordine alla violazione dell’art. 44, comma 4 del decreto legislativo n. 208 del 2021, si rileva che, comunque, sulla parte grava sempre una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

Destinatario della disposizione normativa contenuta nell’articolo sopra citato è il fornitore del servizio di media di media audiovisivo, che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi.

È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l’obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l’altro, “*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi*” (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537).

Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nella disposizione normativa in esame – art. 44, comma 4, d.lgs. 208/21 – da parte della società Publitalia S.r.l., in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

Riguardo all’eccezione di parte in ordine alla violazione dell’art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, All. A) alla delibera n. 538/01/CSP, si rileva che la prospettazione di parte contrasta con la lettera delle disposizioni in esame, con l’interpretazione sistematica della disciplina di settore e con gli obiettivi di tutela alla stessa sottesi.

Sotto un profilo logico, la *ratio* della previsione, di cui all’art. 44, comma 1 del d.lgs. 208/21, consiste nel fare in modo che il telespettatore sia in grado di riconoscere mediante la presenza delle apposite segnalazioni grafiche la natura commerciale della comunicazione audiovisiva con immediatezza e durante la sua trasmissione.

La norma testé citata, infatti, prevede espressamente che i fornitori dei servizi di media audiovisivi siano tenuti a distinguere “*la pubblicità televisiva e le televendite*” nettamente “*dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali*”.

In particolare, poi, l’art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CONS prevede espressamente che i fornitori di servizi media audiovisivi inseriscano sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “*pubblicità*” nel corso della trasmissione dello spot pubblicitario.

Ne discende che il tenore letterale delle espressioni utilizzate tanto dal legislatore quanto da questa Autorità contenute nelle norme succitate non appare polisemico, in quanto prevede espressamente l’utilizzo di una specifica tecnica pubblicitaria, per rendere riconoscibile e distinta dal resto della programmazione televisiva ogni comunicazione commerciale audiovisiva.

Sotto il profilo teleologico, l'imposizione dell'obbligo di inserimento della scritta identificativa in esame mira ad assicurare una maggiore tutela degli utenti, garantendo in via immediata la riconoscibilità della natura della comunicazione audiovisiva trasmessa al telespettatore stesso che, soltanto, mediante la scritta “*pubblicità*” inserita durante l'intera trasmissione, senza soluzione di continuità, è posto in condizione di riconoscerne, immediatamente, la sua natura commerciale, senza incorrere al riguardo in alcun errore valutativo.

Ne consegue che quanto asserito dalla parte, in sede di esercizio del diritto di difesa - *gli spot trasmessi erano immediatamente riconoscibili come messaggi commerciali, trattandosi di formati pubblicitari noti e già diffusi anche a livello nazionale* -, pertanto, ha l'effetto di ridurre, se non di escludere totalmente l'ambito di protezione delineato dalla disciplina di settore.

Quanto alla dichiarata sporadicità degli episodi di violazione, la stessa è contraddetta dall'accertamento e dalla contestazione, invece, di numerosi eventi violativi da parte dell'Organismo regionale nell'arco di sette giornate di programmazione televisiva monitorata.

Infine, riguardo alla eccezione di parte in ordine al carattere non doloso della condotta tenuta e alle “*criticità oggettive nella gestione tecnica, redazionale e amministrativa [....]*”, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

È ravvisabile il c.d. caso fortuito atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi, solo quando quello specifico accadimento risulti in grado di incidere sulla colpevolezza del soggetto. (Cfr. Cass. Civ. 29 aprile 2010 n. 10343)

Nella vicenda in esame, quanto affermato da Publitalia S.r.l. non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva degli illeciti commessi, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve avversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili e non distinguibili dal resto della programmazione televisiva e in grado di interrompere i notiziari non per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione

delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di riconoscibilità delle stesse, dalla documentazione versata in atti è emerso che Publitalia S.r.l. abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione delle disposizioni normative succitate.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta, in quanto la parte non ha provato di aver adottato le misure tanto preventive, quanto correttive secondo la regola del “*principiis obsta*”, confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, gli illeciti contestati sono dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione degli illeciti stessi.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui agli artt., 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, All. A) della delibera n. 538/01/CSP e 44, comma 4, d.lgs. 208/21, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalle norme succitate, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21, “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 2, All. A) alla delibera n. 538/01/CSP, “*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 4, d.lgs. 208/21, “*la trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la*

televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Publitalia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telefoggia” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, All. A) alla delibera n. 538/01/CSP e 44, comma 4 del decreto legislativo n. 208 del 2021;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell’art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle succitate disposizioni normative nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo stesso.

L’assenza di segnalazioni grafiche atte a segnalare la natura pubblicitaria di dette comunicazioni commerciali rafforza la “pericolosità” del messaggio pubblicitario, in quanto attenua le difese del telespettatore che non percepisce in modo immediato la natura commerciale della comunicazione stessa.

Riguardo all’art. 44, comma 4, d.lgs. 208/21, la messa in onda di interruzioni pubblicitarie nel numero sopra riportato nel corso della trasmissione di notiziari televisivi ha minato l’aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia non risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

Publitalia S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “*Telemaco*” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all’anno 2023, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 148.972 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l’applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Publitalia S.r.l., codice fiscale 12118200968, con sede legale in Milano (MI), al viale Abruzzi, 13/A, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telefoggia*” di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative, di cui agli artt. 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l’art 3, comma 2, All. A) alla delibera n. 538/01/CSP e 44, comma 4, d.lgs. 208/21, nei termini descritti in motivazione.



INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 133/25/CSP"*.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 133/25/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella